

ONERI DEDUCIBILI, SPESE DETRAIBILI

ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

01. NOZIONE

Alcune spese ed oneri, tassativamente elencati dalle norme legislative, possono avere un effetto positivo sulle imposte da versare poiché ne è permessa la deduzione dal reddito imponibile oppure la detraibilità dall'imposta dovuta.

Esiste una basilare differenza fra **spesa detraibile** ed **onere deducibile**.

RICORDA: per **deducibile** s'intende un onere che si porta in diminuzione dal **reddito complessivo**, successivamente si calcola l'imposta.

RICORDA ANCORA: per **detraibile** s'intende quando si porta in diminuzione **dall'imposta**, una percentuale della spesa sostenuta.

Va chiarito per rispondere a molte domande poste, **oneri e spese nella generalità dei casi, salvo rare eccezioni** (es.: affitto giovani agricoltori) **non danno diritto a rimborsi d'imposta**; se la percentuale da portare in diminuzione dall'imposta supera l'imposta stessa, semplicemente questa viene azzerata ma non si procede con alcun rimborso.

01. L'ONERE O LA SPESA DI QUESTA SCHEDA

ONERE E/O SPESA	ISTRUZIONE PER LA FREQUENZA DELLE SCUOLE D'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA (SPESE DI)
Norma legislativa	(Art. 15, comma 1, lett. e-bis)
Deducibile/Detraibile	Detraibile
Misura	19%
Rigo della Dichiarazione	RP da 8 a 13 Codice 12
Rigo del Modello 730	E da 8 a 10 Codice 12

DOCUMENTI DA CONSERVARE

<p>Spese di frequenza scolastica</p>	<p>Ricevute o quietanze di pagamento recanti gli importi sostenuti a tale titolo nel corso dell'anno.</p> <p>Per le spese sostenute per la mensa scolastica, servizi scolastici integrativi e servizi di trasporto scolastico:</p> <p>-ricevuta del bollettino postale o del bonifico bancario intestata al soggetto destinatario del pagamento con riportata nella causale l'indicazione del servizio mensa, del servizio scolastico integrativo o del servizio di trasporto scolastico, la scuola di frequenza e il nome e cognome dell'alunno.</p> <p>Qualora il pagamento sia stato effettuato in contanti, con altre modalità di pagamento o con l'acquisto di buoni in formato sia cartaceo sia elettronico, attestazione del soggetto che ha ricevuto il pagamento o della scuola che certifichi l'ammontare della spesa sostenuta nell'anno e i dati dell'alunno o studente.</p>
<p>Spese per gite scolastiche, assicurazione della scuola e altri contributi scolastici finalizzati all'ampliamento dell'offerta formativa (ad esempio, corsi di lingua, teatro)</p>	<p>Ricevute o quietanze di pagamento recanti gli importi sostenuti a tale titolo nel corso del 2018 e i dati dell'alunno o studente.</p> <p>Qualora il pagamento sia stato effettuato nei confronti di soggetti terzi attestazione dell'istituto scolastico dalla quale si rilevi la delibera di approvazione e i dati dell'alunno o studente.</p> <p>Se il pagamento riguarda più alunni o studenti, attestazione dell'istituto scolastico dalla quale risultino i dati di ciascun alunno o studente.</p>

Sono da indicare con questo codice l'importo **per un importo annuo non superiore a 800,00 euro** per ciascun alunno o studente, delle spese per la frequenza di scuole dell'infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado.

Sono detraibili nella misura del 19 per cento le spese di istruzione non universitaria.

L'art. 1, comma 151, della legge n. 107 del 2015 (c.d. legge della "buona scuola") ha modificato la detrazione delle spese per la frequenza scolastica che, a partire dal 2015, sono state distinte da quelle universitarie.

La detrazione spetta sia per le spese di frequenza della scuola secondaria di secondo grado sia per quelle delle scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione del sistema nazionale di istruzione di cui all'art. 1 della legge n. 62 del 2000, costituito da scuole statali e da scuole paritarie private e degli enti locali.

Tipologia di spesa ammessa

La detrazione spetta in relazione alle spese per la frequenza di:

scuole dell'infanzia (scuole materne);

scuole primarie e scuole secondarie di primo grado (scuole elementari e medie);

scuole secondarie di secondo grado (scuola superiore); sia statali sia paritarie private e degli enti locali.

La detrazione spetta anche in caso di iscrizione ai corsi istituiti in base all'ordinamento antecedente il DPR n. 212 del 2005 presso i Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati, in quanto riconducibili alla formazione scolastica secondaria (Circolare 13.05.2011 n. 20, risposta 5.3).

Le spese per la frequenza dei nuovi corsi di formazione istituiti ai sensi del citato DPR n. 212 del 2005 possono, invece, considerarsi equiparabili alle spese sostenute per l'iscrizione ai corsi universitari (rigo E8/E10, codice 13).

Tra le spese ammesse alla detrazione rientrano, in quanto connesse alla frequenza scolastica, le tasse (a titolo di iscrizione e di frequenza) e i contributi obbligatori.

Vi rientrano, inoltre, in quanto connesse alla frequenza scolastica, i contributi volontari e le erogazioni liberali deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica.

Tali contributi ed erogazioni, anche se versati volontariamente, in quanto deliberati dagli istituti scolastici, non rientrano tra quelli che costituiscono erogazioni liberali finalizzati all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa che danno diritto alla detrazione ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. i-octies), del TUIR.

Si tratta, ad esempio, delle spese per:

la mensa scolastica (Circolare 2.03.2016 n. 3 risposta 1.15) e per i servizi scolastici integrativi quali l'assistenza al pasto e il pre e post scuola (Risoluzione 4.08.2016, n. 68). Per tali spese, la detrazione spetta anche quando il servizio è reso per il tramite del comune o di altri soggetti terzi rispetto alla scuola e anche se non è stato deliberato dagli organi d'istituto essendo tale servizio istituzionalmente previsto dall'ordinamento scolastico per tutti gli alunni delle scuole dell'infanzia e delle scuole primarie e secondarie di primo grado (Circolare 6.05.2016 n. 18 risposta 2.1);

le gite scolastiche, per l'assicurazione della scuola e ogni altro contributo scolastico finalizzato all'ampliamento dell'offerta formativa deliberato dagli organi d'istituto (corsi di lingua, teatro, ecc., svolti anche al di fuori dell'orario scolastico e senza obbligo di frequenza).

Se le spese sono pagate alla scuola, i soggetti che prestano l'assistenza fiscale non devono richiedere al contribuente la copia della delibera scolastica che ha disposto tali versamenti.

La delibera va richiesta, invece, nel caso in cui la spesa per il servizio scolastico integrativo non sia sostenuta per il tramite della scuola, ma sia pagata a soggetti terzi (ad esempio: all'agenzia di viaggio).

Rientrano tra le spese ammesse alla detrazione anche quelle sostenute dal 1° gennaio 2018 per il servizio di trasporto scolastico anche se reso per il tramite del comune o di altri soggetti terzi rispetto alla scuola e anche se non è stato deliberato dagli organi d'istituto, atteso che, a partire dal 1° gennaio 2018, è possibile detrarre le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale (Cfr. art. 15, comma 1, lett. i-decies). Sono, quindi, da considerarsi superate le istruzioni fornite al riguardo con la Risoluzione 4.08.2016 n. 68.

Nel caso in cui il pagamento sia effettuato per più alunni o studenti, ad esempio dal rappresentante di classe, ai fini della fruizione della detrazione è necessario che l'istituto scolastico rilasci un'attestazione dalla quale risultino i dati di ciascun alunno o studente.

La detrazione non spetta per le spese relative all'acquisto di materiale di cancelleria e di testi scolastici per la scuola secondaria di primo e secondo grado (Circolare 2.03.2016 n. 3 risposta 1.15);



La detrazione non è cumulabile con quella prevista dall'art. 15, comma 1, lett. i-octies), del TUIR per le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici.

Tale incumulabilità va riferita al singolo alunno. Pertanto, ad esempio, il contribuente che ha un solo figlio e fruisce della detrazione in esame non può fruire anche di quella prevista per le erogazioni liberali. Il contribuente con due figli, se per uno di essi non si avvale della detrazione per le spese di frequenza scolastica, può avvalersi della detrazione per le erogazioni liberali di cui al citato art. 15, comma 1, lett. i-octies), del TUIR. Devono essere comprese nell'importo anche le spese indicate nella CU 2019 (punti da 341 a 352) con il codice 12.

Non possono essere indicate le spese sostenute nell'anno che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella CU 2019 (punti da 701 a 706) con il codice 12. La detrazione spetta comunque sulla parte di spesa non rimborsata.

